



COMUNE DI CALITRI

(Provincia di Avellino)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 28 Del 26-08-2020

Oggetto: Tassa sui rifiuti TARI. Approvazione tariffe per l'anno 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di agosto alle ore 17:05, nella sala delle adunanze consiliari.

Alla Prima convocazione, in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai consiglieri comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale i sigg.:

Di Maio Michele	P	SANSONE MICHELE	P
METALLO GERARDO	P	ABATE MARIA ANTONIETTA	P
FIERRAVANTI VITO	P	GALGANO GIUSEPPE 01/01/1958	P
GALGANO GIUSEPPE 15/09/1955	A	FIORDELLISI GIUSEPPE	A
DE NICOLA VALERIO	A	SALVANTE ROBERTO	P
FIORDELLISI MICHELE	P	CICOIRA ANTONIO	P
CARUSO ANGELO	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Ritenuto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Di Maio Michele, nella sua qualità di Sindaco, con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Carmen PASTORE.

La seduta è Pubblica.

Il Sindaco, nel riferire sull'argomento, si richiama al disposto rinvio del pagamento della TARI a fronte della conferma della tassazione come determinata per l'anno 2019, resa possibile dalla normativa in vigore, in vista della redazione del PEF entro fine esercizio. Fa riferimento, altresì, alla divergenza tra ARERA e IFEL sul sistema di intervento e riduzione tariffaria alla luce del covid19, questione rimasta ancora aperta ed in corso di definizione. Invita, pertanto, al voto.

Il consigliere Salvante domanda la ragione della riduzione a solo due, delle rate di pagamento della TARI rispetto alle tre rate dell'anno decorso, chiedendo il ripristino delle dette tre rate. Evidenzia come non si venga certo incontro ai cittadini con la previsione di un numero minore di rate. Fa presente che gli risulta una forte impennata dei costi relativi alla raccolta e smaltimento dei rifiuti avutasi in corso di esercizio, con l'effetto che il PEF di fine anno dovrà prevedere detti maggiori costi e tanto determinerà un aumento del tributo.

Interviene il Sindaco. Sottolinea come nella Regione Campania risultino assenti gli impianti di smaltimento dei rifiuti e si operi da tempo in emergenza. La società Irpiniambiente ha comunicato che, in via temporanea, non risultava in funzione l'impianto di Flumeri: tanto ha costretto a ricercare, con la massima urgenza, una soluzione diversa, soprattutto nella considerazione che era interessata la raccolta della frazione umida che, a differenza delle altre frazioni di rifiuti, andava rimossa immediatamente. Dopo un giro di telefonate si è accertata la disponibilità dell'impianto di Polla il quale, nella fase iniziale, ha permesso solo l'accesso, mentre, in fase successiva, ha fornito anche il cassone. Ciò detto, continua il Sindaco, si prevede che il maggior costo che si sta sostenendo possa essere coperto attraverso l'evasione che si sta accertando. Per il resto, informa che sono state fatte cinque richieste al Dr. Sperandeo, Direttore generale di Irpiniambiente per il ripristino dell'impianto di Flumeri, oltre a presenziare ad un incontro richiesto presso la sede della società appunto allo scopo di risolvere la problematica anche nella considerazione che, nel caso di Calitri, si tratta di smaltire un numero contenuto di rifiuti che si aggira sulle sette tonnellate a settimana. Allo stato non vi è verificata alcuna riapertura.

Interviene l'assessore Metallo. Rinnova il riferimento alla normativa pertinente che prevede la redazione del PEF entro fine esercizio e la possibilità di "spalmare" eventuali maggiori costi nei tre anni successivi. Evidenzia come i maggiori costi per il servizio possano essere compensati con i risparmi sul personale e con le maggiori entrate per evasione.

Il consigliere Salvante sottolinea come si sia disposto un affidamento diretto del servizio di trasporto rifiuti pur con un costo superiore a 40.000 euro; se si fosse fatta una regolare gara, ci sarebbe stato di certo un risparmio, con l'effetto di una minore incidenza sui cittadini. Si è, quindi, di fatto prodotta una inefficienza.

Il Sindaco informa che il pagamento per lo smaltimento dei rifiuti nel comune di Calitri ammonta ad € 300 a tonnellata per la frazione umida; invita ad informarsi dell'analogo costo presso gli altri comuni ove esso si aggira intorno a 320/330 a tonnellata. Aggiunge che i contatti avuti con la Regione e con Irpiniambiente hanno sempre fatto presumere che la crisi in atto avrebbe avuto una soluzione immediata, cosa che non è accaduta.

Il consigliere Salvante insiste sul profilo della mancanza della gara e del risparmio che la stessa avrebbe comportato.

Il Sindaco ribadisce che occorre intervenire con la massima urgenza e le decisioni andavano prese al momento non potendo “mantenersi l’umido a terra”; sono state fatte ricerche per altri impianti, ma senza esito, né peraltro è trascurabile che la società Irpiniambiente è una “partecipata” affidataria del servizio di che trattasi.

Invita i presenti al voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il dibattito consiliare;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che «*Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore*»;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita « A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita «169. *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che testualmente recita «683. *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*»;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni nella L. 24/04/2020 n. 27, che testualmente recita « *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*»;

VISTA la nota dell'Ambito territoriale ottimale Avellino prot. n. 169 del 30/03/2020, ad oggetto «*Delibera ARERA n. 443/2019- adempimenti inerenti il piano economico finanziario a seguito dell'emanazione del D.L. 18/2020 - Comunicazione nuovi termini per la determinazione e approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020*» e atteso che la stessa, in linea con il quadro normativo innanzi recato, evidenzia la facoltà, in capo ai comuni, di procedere all'adozione del PEF secondo le disposizioni ARERA ovvero confermare, per l'anno 2020, le aliquote adottate nell'anno 2019, per poi determinare e adottare il piano economico finanziario dei rifiuti per il 2020, con conseguente eventuale conguaglio nelle modalità descritte;

RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

ATTESO:

- Che la detta emergenza epidemiologica da COVID 19 non è stata senza conseguenze anche sugli aspetti che più direttamente impattano sul sistema tariffario della TARI;
- Che in merito è intervenuta, tra l'altro la deliberazione ARERA – Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti – del 5 maggio 2020 n. 158/2020 /R/RIF ad oggetto «*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19;*
- Che trattasi di provvedimento recante le prime misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19; in particolare, il provvedimento prevede, nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, alcuni fattori di rettifica per talune

DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 26-08-2020 COMUNE DI CALITRI

tipologie di utenze non domestiche (al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività) e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche (in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti);

- Che l'IFEL - Fondazione ANCI, ha emesso in merito la "Nota di approfondimento - La delibera ARERA n.158/2020 nell'ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla Tari e sulla tariffa corrispettiva", in data 31/05/2020, documento con il quale palesa perplessità in ordine alla delibera in questione;
- Che, tra l'altro, nella detta nota, prima di passare in rassegna le casistiche proposte dalla delibera ARERA si evidenzia che "Il risultato dell'intervento ARERA sulle agevolazioni da emergenza COVID-19 è, nel complesso, inadatto ad intercettare i bisogni minimi delle utenze non domestiche colpite dalle chiusure forzate di questi mesi, di fatto indifferente agli effetti economici di più ampia portata del lockdown sulle stesse utenze, insufficiente per ciò che riguarda le problematiche relative alle utenze domestiche, le cui fasce più deboli costituiscono invece un problema sociale di grande rilievo. La mera applicazione delle "regole tecniche" contenute nella delibera 158 non risolve dunque i problemi dei Comuni, cioè dei soggetti su cui grava la responsabilità di agire in emergenza per assicurare la vicinanza delle istituzioni ai settori economici e alle famiglie, in quanto responsabili politici e amministrativi della gestione di un prelievo locale specifico, in larghissima maggioranza costituito da un tributo proprio. La delibera 158 si limita invece a fornire indicazioni sui calcoli algebrici per determinare nuove agevolazioni di difficile applicabilità per le motivazioni espresse nel precedente paragrafo e con scarsa ricaduta in termini di efficacia;

RITENUTO provvedere all'approvazione tariffaria 2020, nelle more del definirsi delle problematiche innanzi esposte;

TENUTO CONTO:

- Che risultano in corso gli accertamenti su tributi locali, tra i quali figura anche la TARI;
- Che, dai detti accertamenti, potrà conseguire la individuazione di fasce di evasione parziale e/o totale, circostanza che determinerebbe l'ampliamento della platea dei soggetti sui quali "spalmare il costo" del servizio, così come conseguirà dal PEF che sarà elaborato entro fine esercizio;
- Che, pertanto, ove quanto detto dovesse comportare l'effetto della produzione di una "entrata" superiore al costo sostenuto, si potrà provvedere, nell'anno successivo, al parziale rimborso ai contribuenti nei limiti della maggiore somma incamerata;

RICHIAMATA la L.R. n. 5/2014 che, modificando la L.R. n. 4/2007, prevede la costituzione di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

CONSIDERATO che l'ATO di appartenenza è costituito ma non è ancora in fase operativa e che , pertanto, il Piano Finanziario per il 2019 è stato redatto e approvato dal Comune;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica, componente TARI, approvato con deliberazione di consiglio comunale n.25 del 4/09/2014;

VISTA la deliberazione del C.C. n.10 del 29/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 26-08-2020 COMUNE DI CALITRI

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.....»

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

CONSIDERATO, infine, che, per quanto riguarda la riscossione del tributo sui rifiuti, l'art. 1 comma 688, della legge 147/2013 dispone che il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, espresso, dal Responsabile dell'Area Finanziaria/Tributi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e succ. mod. ed integr.;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile dell'Area Finanziaria/Tributi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed integr.;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 contrari (Salvante, Cicoira e Galgano G. '58) espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 26-08-2020 COMUNE DI CALITRI

1. **LA PREMESSA**, che qui si intende integralmente trascritta e confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI AVVALERSI** della facoltà contemplata dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e, per l'effetto di **DI APPROVARE, per l'anno 2020**, le tariffe della TARI, di cui al prospetto allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 10 del 29/03/2019;
3. **DI PRENDERE ATTO** delle previsioni agevolative e delle riduzioni tariffarie contenute nel competente regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti.
4. **DI DARE ATTO** che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504).
5. **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2020 in base alla speciale previsione normativa (art. 1, c. 169, della l. n. 296 del 2006), che riprendendo la norma introdotta dall'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, allinea il termine ultimo utile alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Ed invero ove le deliberazioni concernenti le determinazioni tariffarie sono approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro il termine innanzi indicato, *"hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.
6. **DI STABILIRE** che il versamento del tributo Servizio Rifiuti (TARI) per l'anno 2020 dovrà essere effettuato in n. 2 rate alle seguenti scadenze:

prima rata = 30 novembre	seconda rata = 31 dicembre
---------------------------------	-----------------------------------

7. **DI DARE MANDATO** al responsabile del Servizio Finanziario e tributi di dare esecuzione al presente deliberato.
8. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini di legge.
9. **DI PRECISARE** che conformemente a quanto disposto nel richiamato art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, si provvederà, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza del prosieguo in atti

Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 contrari (Salvante, Cicoira e Galgano G. '58) espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co° 4 del T.U. n. 267/00.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Area Amministrativa:

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica Amm.va**, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 14-08-2020

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.ssa Pastore Carmen

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Area Contabile:

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica Cont.**, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 14-08-2020

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.ssa Pastore Carmen

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Sig. Di Maio Michele

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Pastore Carmen

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/00.

Calitri li, 28-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Pastore Carmen

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/00.

Calitri li, 28-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Pastore Carmen

E' copia conforme all'originale

Calitri li, 28-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Pastore Carmen
